

TI_GERICHTE 52.2011.289 vom 25. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.289

FR: TI_GERICHTE 52.2011.289 du 25 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2011.289 del 25 settembre 2011

Regeste

Aggiudicazione della fornitura e del trasporto di blocchi da cava mediante incarico diretto. In assenza di intimazione, il termine di ricorso decorre dalla conoscenza dell'atto impugnabile. Ricorso irricevibile poiché tardivo

Erwägungen

E. 5

cpv. 3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e della sicurezza del diritto. Chi intende impugnare una decisione che non gli è stata notificata non può in particolare differire a piacimento l'inizio del decorso del termine. Anzi, secondo i principi appena citati egli è tenuto ad informarsi sollecitamente sull'esistenza e sul contenuto della decisione. Occorre, in altri termini, che l'interessato assuma le indicazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine si ritiene decorso (Marco borghi/ Guido corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 26 LPamm; DTF 111 Ia 280 consid. 2b).

1.2.4. In concreto, l'articolo apparso il _____ sul quotidiano _____ - nel quale si riferiva che la controversa commessa era stata affidata per incarico diretto ad un consorzio composto da quattro cavisti e tre ditte di trasporto - ha permesso al ricorrente di sapere che una decisione in tal senso era stata adottata. Appreso dalla stampa che le forniture erano state assegnate ad altri, la G _____ (membro e capofila del consorzio insorgente costituitosi successivamente) ha intrapreso i passi necessari onde ottenere le ulteriori informazioni indispensabili per ricorrere. Ricevutele, ha tuttavia atteso più di un mese prima di agire. La tardività del presente gravame risulta immediatamente evidente, ma è comprovata anche da altre, ancor più significative, circostanze. Il 25 maggio 2011, in risposta ai quesiti posti dalla G _____ in punto all'importo della delibera ed al nome dell'offerente, l'ULSA ha comunicato al richiedente l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per l'importo di fr. 759'780.-, IVA compresa, allegando, per sua conoscenza, copia dello scritto 16 maggio 2011 mediante il quale la stazione appaltante gli aveva notificato l'avvenuta assegnazione della commessa al CO 2. La G _____ ha ricevuto queste precisazioni il giorno successivo. In quel momento la ditta, già al corrente della mancata attribuzione dell'appalto, è stata resa edotta anche sulle generalità dell'aggiudicatario, sull'importo della delibera e sulla sottoscrizione del relativo contratto di appalto. Il 26 maggio 2011 l a capofila dell'insorgente conosceva insomma ogni elemento essenziale della decisione di aggiudicazione. Tant'è vero che il giorno stesso una parte di questi dati sono stati inseriti nell'an-nuncio "A _____" che essa ha fatto pubblicare sul giornale _____. Annuncio apparso nuovamente l'11 giugno 2011, con ulteriori dettagli dell'operazione e la riproduzione fotostatica degli scritti della committenza e dell'ULSA. Gli atti escludono pertanto che la conoscenza della contestata delibera da parte

dell'insorgente possa essere fatta risalire solamente al 14 giugno 2011, data di ricezione dello scritto 9 giugno 2011 del committente. Le tavole processuali dimostrano per contro in modo inequivocabile che la G_____, membro del consorzio ricorrente nonché capofila del medesimo, era in possesso di tutte le informazioni per impugnare la delibera già il 26 maggio 2011, se non addirittura prima. Il fatto che sia venuta a conoscenza dell'esatta composizione del consorzio aggiudicatario solo tramite lo scritto 9 giugno 2011 della committenza è irrilevante. Ne segue che l'impugnativa inoltrata il 24 giugno 2011 si avvera tardiva. 2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di rifondere, in ragione di 1/3 ciascuno, fr. 2'000.- a titolo di ripetibili, sia al CO 1, sia al CO 2. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.